

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2566 del 05/06/2020
Oggetto	3^ modifica ns_AIA_Bologna Ecologia
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2641 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 8521/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Bologna Ecologia s.r.l. – 3^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO), in Via Stalingrado n° 5 -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, con atto della Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, l'azienda Bologna Ecologia s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Stalingrado n° 5, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata nella medesima sede;

Vista la domanda⁴ dell'azienda Bologna Ecologia s.r.l. del 08/03/2020, successivamente integrata in data 15/04/2020 per carenza documentale, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1. Incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 600 t/a a 900 t/a, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio istantanea (100 t di cui 60 t di rifiuti pericolosi) e annuale complessiva (2.000 t/a);**
- 2. Inserimento di altre 16 tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi;**

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 24/04/2020 ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della presente Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in seguito alle conclusioni dell'incontro tecnico istruttorio⁷ del 15/05/2020, l'azienda Bologna Ecologia s.r.l. ha trasmesso⁸ volontariamente documentazione integrativa in data 23/05/2020, fornendo chiarimenti in merito all'istanza presentata;

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

3 Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, successivamente modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2017-6309 del 24/11/2017 e DET-AMB-2019-3306 del 10/07/2019;

4 Assunta agli atti con protocolli PG/2020/37636 del 09/03/2020 e PG/2020/54895 del 15/04/2020;

5 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

6 Nota agli atti con protocollo PG/2020/60771 del 24/04/2020;

7 Convocato con nota agli atti con protocollo PG/2020/65506 del 05/05/2020;

8 Assunta agli atti con protocollo PG/2020/75346 del 23/05/2020;

L'intervento di cui al punto 1), è inerente all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 600 t/a a 900 t/a, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio annuale complessiva (2.000 t/a) e la capacità di stoccaggio istantanea (100 t di cui 60 t di rifiuti pericolosi e 40 t di rifiuti non pericolosi).

Tale richiesta nasce dall'esigenza di rimodulare il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi da 600 t/a a 900 t/a, per fare fronte alle esigenze dei produttori, in quanto le recenti normative introdotte hanno determinato un forte aumento dei rifiuti classificati come "pericolosi" a scapito dei rifiuti non pericolosi;

Per quanto riguarda l'intervento di cui al punto 2, l'azienda richiede l'inserimento in autorizzazione di ulteriori 16 tipologie di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, in quanto l'evoluzione della normativa in materia di rifiuti e le mutate esigenze del mercato, hanno comportato il fatto che una parte dei produttori gestisce i rifiuti con codici EER non presenti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente dell'azienda.

Viene richiesto l'inserimento di alcuni codici EER "specchio", per i quali è previsto in autorizzazione il codice EER pericoloso ma non il corrispondente EER non pericoloso e viceversa, e l'inserimento di altri codici di rifiuti EER per i quali l'azienda ha numerose richieste e che risulta difficile gestire con altri impianti autorizzati.

In particolare, vengono richieste le seguenti tipologie di rifiuti:

- **EER per i quali sono già autorizzati i codici a specchio di rifiuti pericolosi (080415*, 110113*, 161001*) ma non i rispettivi codici di rifiuti non pericolosi, quali:**
 - 1) EER 080416 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415*
 - 2) EER 110114 Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113*
 - 3) EER 161002 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui la voce 161001*
- **EER per i quali sono già autorizzati i codici a specchio di rifiuti non pericolosi (080318, 170201, 170202, 170203, 170904) ma non i rispettivi codici di rifiuti pericolosi, quali:**
 - 4) EER 080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
 - 5) EER 170204* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate
 - 6) EER 170903* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- **EER di rifiuti non pericolosi "assoluti", per i quali vi sono molte richieste di smaltimento, quali:**
 - 7) EER 070213 Rifiuti plastici
 - 8) EER 120104 Polveri e particolato di metalli non ferrosi
 - 9) EER 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici
- **EER di rifiuti pericolosi "assoluti", per i quali vi sono molte richieste di smaltimento, quali:**
 - 10) EER 110116* Resine a scambio ionico saturate o esaurite
 - 11) EER 120112* Cere e grassi esauriti
 - 12) EER 160606* Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- **EER a specchio di rifiuti per i quali vi sono molte richieste di smaltimento, quali:**
 - 13) EER 110109* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
 - 14) EER 110110 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109*

- **EER di rifiuti per i quali, a seguito dell'emergenza COVID-19, è cambiata la classificazione da parte dei produttori dei rifiuti (prima classificati con codici EER 150202*/150203, ad es. indumenti protettivi, tute, guanti, mascherine, ecc.), quali:**

- 15) EER 180103*** **Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni**
- 16) EER 180104** **Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).**

Considerato che, con la realizzazione degli interventi di modifica sopra descritti, non si riscontrano specifici elementi di criticità, in quanto viene mantenuta invariata la capacità di stoccaggio annuale complessiva (2.000 tonn/anno) e la capacità di stoccaggio istantanea (100 tonn. di cui 60 tonn. di rifiuti pericolosi e 40 tonn. di rifiuti non pericolosi), nè sono previste variazioni sugli impatti ambientali.

L'unico aspetto a cui occorre prestare attenzione, è legato all'introduzione del codice EER 180103* (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo). Per tali rifiuti, lo stoccaggio dovrà rispettare quanto previsto dal DPR n° 254 del 15 luglio 2003 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio VIPSA⁹, in risposta alla richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 4/2018, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con la quale si esclude l'istanza in oggetto da assoggettabilità a VIA (screening);

Ritenuto di poter accogliere gli interventi di modifica descritti in premessa, valutando necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013, all'azienda Bologna Ecologia s.r.l., per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Stalingrado n° 5;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

- 1. di approvare** la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Bologna Ecologia s.r.l., relativa all'incremento della quantità annua di rifiuti pericolosi da 600 t/a a 900 t/a, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio annuale complessiva e la capacità di stoccaggio istantanea e all'inserimento di altre 16 tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, stabilendo quanto indicato al successivo punto 2.;

⁹ Nota assunta agli atti con protocollo PG/2020/5744 del 15/01/2020;

2. la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'Azienda Bologna Ecologia s.r.l., per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII, Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Stalingrado n° 5, stabilendo quanto segue:

- al paragrafo **D.1.3 - CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, Tipologie di rifiuti, al punto 1.,** siano aggiunti i seguenti codici EER di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

EER 070213	Rifiuti plastici
EER 080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415*
EER 110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109*
EER 110114	Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113*
EER 120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
EER 120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
EER 161002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui la voce 161001*
EER 180104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

Rifiuti pericolosi

EER 080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
EER 110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
EER 110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
EER 120112*	Cere e grassi esauriti
EER 160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
EER 170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate
EER 170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
EER 180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;

- al paragrafo **D.1.3 - CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, Capacità di stoccaggio e modalità di distribuzione dei rifiuti, il punto 4. si è così sostituito:**

4. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso, destinati all'attività di stoccaggio è pari a 2.000 tonnellate, di cui un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi pari a 900 tonnellate;

- al paragrafo **D.1.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI**, Specifiche su alcune tipologia di rifiuti, sia aggiunto il seguente punto 8bis.:

8bis. Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, identificati dal EER 180103*, lo stoccaggio dovrà rispettare il DPR n° 254 del 15 luglio 2003, con riferimento particolare a quanto previsto dall'art. 8.

Il tempo massimo di stoccaggio, decorrente dalla data di conferimento del primo carico di rifiuti fino alla data di conferimento ad impianto di termodistruzione finale, come previsto dall'art. 10 del DPR 254/2003, è di cinque giorni, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 lett. d) del DPR 254/2003;

3. che resti invariata ogni altra prescrizione, portata a carico dell'azienda Bologna Ecologia s.r.l., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 106314 del 12/07/2013 e ss.mm.ii.;
4. che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia¹⁰

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹¹

¹⁰ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.